

Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 78 del 26 luglio 2022

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)

Art. 1
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/1996)

L'articolo contiene alcune modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, in termini di integrazione dei componenti della Consulta regionale per la disabilità, definendone le modalità di svolgimento e la calendarizzazione delle sedute. Inoltre sono attribuite ulteriori funzioni alla Consulta in termini di presentazione di proposte alla Giunta regionale. È riconosciuto ai componenti della Consulta, per la partecipazione alla sedute, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, nonché le spese sostenute e documentate per l'accompagnatore o per l'interprete, nei casi in cui è necessario in relazione alla specifica disabilità. È riconosciuto, altresì, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti della Consulta, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute nel limite di sedici ore mensili e comunque nei limiti di spesa stabiliti per tale finalità.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata secondo quanto previsto all'articolo 4. La spesa è di natura corrente e di tipologia continuativa.

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 18/1996)

L'articolo introduce l'articolo 6 bis alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, introducendo la Conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(*Disposizioni transitorie*)

L'articolo definisce la disciplina transitoria in ordine alla convocazione della prima riunione della Consulta e in ordine alla prima conferenza regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza la spesa per gli interventi previsti dalla legge per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La copertura è individuata come di seguito indicato nella tabella. Per gli anni successivi al 2024 la spesa medesima trova copertura con le rispettive legge di bilancio.

SPESA							COPERTURA											
MISS	PROGR	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	MISSIONE	PROG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione 2022 a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2023	riduzione 2023 a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2024	riduzione 2024 a copertura oneri PDL	Anni successivi
12	2		Rimborso spese di viaggio per i componenti della Consulta e loro accompagnatori a supporto (LR 18/1996)	9.000,00	40.000,00	40.000,00	20	1	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	89.243,72	9.000,00	442.000,00	40.000,00	442.000,00	40.000,00	Legge di Bilancio
				9.000,00	40.000,00	40.000,00							9.000,00		40.000,00		40.000,00	

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Bollettino ufficiale della Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.